

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205)

Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

Società – imprese - professionisti

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p style="text-align: center;">Estensione della fatturazione elettronica</p>	<p>Viene prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il nuovo obbligo è introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019; • in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni. <p>Ambito applicativo</p> <p>L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.</p>

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Modalità di trasmissione

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.

Il soggetto emittente potrà:

- operare direttamente sul Sistema;
- avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.

Abolizione della comunicazione dati fatture

Con l'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall'1.1.2019, viene prevista:

- l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010, che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;
- la sostituzione dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.

Regime sanzionatorio

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).

Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00

euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

A partire dall'1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).

Non sono oggetto di comunicazione:

- i dati delle bollette doganali ricevute;
- i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-*quater* dell'art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:

- 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori

Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza *online* a favore dei seguenti soggetti:

- esercenti arti e professioni;
- imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73.

	<p>Nell'ambito del programma di assistenza, che si fonda sull'acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; • una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati; • le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso. <p><i>Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti</i></p> <p>A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.</p> <p>Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).</p> <p>La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</p>
<p>Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica</p>	<p>Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.</p> <p><i>Presentazione telematica dei modelli 770</i></p> <p>Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770).</p>

Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata

La trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo.

Tale possibilità, in precedenza ammessa dall'Agenda delle Entrate (si veda, da ultimo, la circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4, in relazione alle Certificazioni Uniche 2017), viene ora riconosciuta a livello normativo.

Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista

Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.

Modelli 730 - Consegna ai contribuenti e trasmissione all'Agenda delle Entrate

Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:

- la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- la trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate dei modelli 730 predisposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

Le nuove scadenze, parametricate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:

- il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
- il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP

Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta

	<p>comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.</p>
<p>Super-ammortamenti - Proroga</p>	<p>Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche.</p> <p>In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ordine risulti accettato dal venditore; • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maggiorazione è del 30% (invece del 40%); • sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR.
<p>Iper-ammortamenti - Proroga</p>	<p>La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ordine risulti accettato dal venditore; • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</p> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p>Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di gestione della <i>supply chain</i> finalizzata al <i>drop shipping</i> nell'<i>e-commerce</i>; • <i>software</i> e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; • <i>software</i>, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-

	<p>campo con integrazione telematica dei dispositivi <i>on-field</i> e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi <i>on-field</i>).</p> <p>Sostituzione di un bene agevolato con l'iper-ammortamento</p> <p>Viene integrata la disciplina originaria dell'iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.</p>
<p>Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI) - Rinvio al 2018</p>	<p>Viene differita, all'1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall'1.1.2017.</p>
<p>Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018</p>	<p>In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); • titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata); • soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo). <p>Lavoratori agevolati</p> <p>In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscono il diritto a fruire della deduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525; • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati • dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. <p>Numero minimo di giorni di impiego</p> <p>Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due</p>

	<p>periodi d'imposta.</p> <p>La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.</p>
<p>Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo</p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018.</p> <p><i>Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio</i></p> <p>A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.</p> <p>L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.</p> <p><u>Abolizione della scheda carburante</u></p> <p><i>In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.</i></p> <p><u>Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti</u></p> <p><i>Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</i></p> <p><u>Deducibilità del costo del carburante</u></p> <p><i>Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito</i></p>

	<p><u>(bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari</u> soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.</p>
<p>Introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)</p>	<p>Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. <i>web tax</i>), che grava nella misura del 3% sulle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici".</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell'anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un sostituto d'imposta residente di cui all'art. 23 co. 1 del DPR 600/73; • una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente. <p>Sono, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di "privati".</p> <p>Non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).</p> <p>Prestazioni assoggettate all'imposta</p> <p>L'individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla <i>web tax</i> è demandata d un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli "forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".</p> <p>Aliquota e base imponibile</p> <p>L'imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell'IVA.</p> <p>Modalità di prelievo</p>

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all'Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.

Decorrenza

L'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla *G.U.* del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.

Considerando che il termine per l'approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell'1.1.2019.

<p>Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria</p>	<p>Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.</p> <p>Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.</p> <p>Dividendi</p> <p>A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</p> <p>Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;• dalle società di capitali;• dagli enti non commerciali. <p>Plusvalenze</p> <p>Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).</p> <p>Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).</p> <p>Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa), in precedenza esclusa.</p> <p>Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni</p>
---	--

realizzate:

- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
- dalle società di capitali.

Decorrenze e regimi transitori

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Quindi, se la deliberazione dell'utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:

- se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch'essa avvenuta dopo il 2022);
- se l'utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.

Le modifiche al regime delle plusvalenze "qualificate" trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019. Quindi:

- le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);
- le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi scontreranno l'imposizione sostitutiva del 26%.

<p>Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata</p>	<p>Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare; • a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).
<p>Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015</p>	<p>In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. "paradisi fiscali", è stato previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001; • non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 co. 4 del TUIR. <p>In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.</p> <p>Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità "ordinaria"</p> <p>Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. "conduit"), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.</p>
<p>Determinazione del ROL - Esclusione dei dividendi percepiti da controllate estere</p>	<p>Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari"), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi</p>

<p>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura</p>	<p>dell'art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.</p> <p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%). <p>Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).</p>
<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale - Rinvio applicazione</p>	<p>Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.</p> <p>Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di</p>

	<p>settore e i parametri contabili.</p>
<p>Controllo preventivo delle compensazioni</p>	<p>Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p> <p>Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.</p> <p>Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.</p> <p>Nell’ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall’Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a concorrenza dell’ammontare del debito iscritto a ruolo; • per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa. <p>Decorso i 30 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.</p> <p>Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le suddette novità operano dall’1.3.2018.</p>
<p>Bonus 80,00 euro al mese” - Incremento delle soglie reddituali dal 2018</p>	<p>Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80,00 euro al mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-<i>bis</i> del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”.</p> <p>Reddito complessivo fino a 24.600,00 euro</p> <p>In caso di reddito complessivo fino a 24.600,00 euro, limite così</p>

	<p>elevato rispetto al precedente ammontare di 24.000,00 euro, il <i>bonus</i> spetta nella misura "fissa" di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese in caso di ripartizione uniforme tra le 12 mensilità).</p> <p>Reddito complessivo superiore a 24.600,00 e fino a 26.600,00 euro</p> <p>Se il reddito complessivo è superiore a 24.600,00 euro ma non a 26.600,00 euro (nuovo limite massimo per fruire dell'agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000,00 euro), il <i>bonus</i> spettante viene proporzionalmente ridotto all'aumentare del reddito complessivo.</p> <p>Parametrazione al periodo di lavoro</p> <p>Il <i>bonus</i>, sia quando spetti in misura "piena" (reddito complessivo fino a 24.600,00 euro), sia quando deve essere parametrato al reddito complessivo (reddito complessivo superiore a 24.600,00 ma non a 26.600,00 euro), deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove soglie reddituali per beneficiare del <i>bonus</i> di 80,00 euro al mese entrano in vigore l'1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.</p>
<p>Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico</p>	<p>Per effetto della nuova lett. d-<i>bis</i>) dell'art. 51 co. 2 TUIR, le somme dedicate all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquista volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di regolamento aziendale o di contratto, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico; • eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l'acquisto degli abbonamenti.
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione</p>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p>



Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-*bis*.

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006).

Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

- nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;

**Interventi di
riqualificazione
energetica degli
edifici - Proroga
detrazione e
modifica delle
aliquote**

- nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
 - impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

Sostituendo il co. 2-bis dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:

- per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

Acquisto e posa di micro-cogeneratori

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:

- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

<p>Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.; • oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.); <p>sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.</p> <p>Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018</p> <p>Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).</p>
<p>Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa</p>	<p>Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo"; • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. <p>Limite massimo di spesa</p> <p>Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione</p>	<p>La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.</p> <p>Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione</p>

	<p>A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. <p>Soggetti che possono cedere la detrazione spettante</p> <p>La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti"); • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione. <p>Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione</p> <p>In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, <p>con la facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
<p>Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali</p>	<p>È prevista una nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. <i>quater</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 dello stesso decreto, <p>finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.</p> <p>Misura della detrazione</p> <p>In tal caso, la detrazione spetta nella misura:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore; • dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. <p>Ripartizione della detrazione</p> <p>La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Limite massimo di spesa</p> <p>L'agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</p>
<p>Credito d'imposta per la formazione 4.0</p>	<p>Viene previsto, per il 2018, un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0".</p> <p>Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell'Allegato A alla legge di bilancio 2018.</p> <p>Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione; • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>

<p>Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata</p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).</p> <p>Ambito temporale</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Nuova Sabatini - Rifinanziamento</p>	<p>Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "nuova Sabatini"), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.</p> <p>Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>
<p>Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019</p>	<p>Sono confermate per l'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%; • l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.
	<p>Con una norma interpretativa, viene stabilito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi</p>

<p>Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni "significativi"</p>	<p>di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.</p> <p>Valore dei beni "significativi"</p> <p>Il valore dei predetti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti; • deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. <p>Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.</p> <p>Modalità di fatturazione</p> <p>La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell'ambito dell'intervento.</p> <p>Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell'IVA applicata</p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all'1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.</p>
<p>Comunicazione dei dati delle fatture - Proroga del termine</p>	<p>Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.10.2018).</p> <p>Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.</p> <p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche</p> <p>Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.</p>

<p>IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio</p>	<p>Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/ prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta.</p> <p>Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebiti un'IVA del 22%.</p> <p>Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).</p> <p>Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.</p>
<p>Modifiche alla disciplina dell'imposta di registro</p>	<p>Vengono modificati gli artt. 20 e 53-<i>bis</i> del DPR 131/86, allo scopo di evitare l'utilizzo in funzione antielusiva dell'art. 20 del DPR 131/86 e di chiarire espressamente l'applicabilità dell'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000 (norma antiabuso generale) anche nell'ambito dell'imposta di registro.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, precisa che l'atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi, tassato, ai fini dell'imposta di registro) sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali; • viene integrato l'art. 53-<i>bis</i> del DPR 131/86 inserendo il rinvio all'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000. <p>In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile, ad esempio, per l'Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza, riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000.</p>

	<p>Decorrenza</p> <p>Sussistono, tuttavia, dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche normative non sono state qualificate espressamente come norme interpretative.</p>
<p>Redazione con atto pubblico informatico di atti di natura fiscale</p>	<p>Viene modificato il co. 1-ter dell'art. 36 del DL 112/2008 (inserito dall'art. 11-bis del DL 148/2017), che ha previsto la possibilità di utilizzare l'atto pubblico informatico per la conclusione di alcune tipologie di atti di impresa e di società.</p> <p>Le tipologie di atti per i quali è consentito utilizzare l'atto pubblico informatico sono quelli di "natura fiscale" riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le trasformazioni, fusioni e scissioni; • i contratti conclusi dalle imprese soggette a registrazione aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda; • l'impresa familiare.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti.

MAININI CONSULTING S.R.L.
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

